

RISPOSTE ALLE DOMANDE PERVENUTE A B.F. S.p.A. AI SENSI DELL'ART. 127-TER DEL D. LGS. N. 58/98 ENTRO IL TERMINE DELL'8 DICEMBRE 2025

Le seguenti risposte sono state pubblicate da B.F. S.p.A. sul proprio sito internet all'indirizzo www.bfspa.it, sezione "Investor Relations – Assemblea – 2025 – Assemblea straordinaria 17.12.2025", nel rispetto del termine indicato nell'avviso di convocazione dell'Assemblea convocata in unica convocazione per il giorno 17 dicembre 2025 (i.e. entro il 15 dicembre 2025).

Domande inviate dall'azionista Carlo Maria Braghero - titolare di n. 7.000 azioni ordinarie BF

1) L'avviso di convocazione letto in data odierna sul sito reca in cima alle pagine l'annotazione "BOZZA". Poiché oggi è il 21 novembre e l'avviso dovrebbe essere pubblicato 30 giorni prima, come si spiega la permanenza di una "BOZZA"? Io, necessariamente, devo tener conto di quanto leggo adesso e regolarsi di conseguenza: se sbaglio qualcosa perché la versione definitiva sarà difforme, cosa succede?

Il documento pubblicato conteneva evidentemente un refuso e deve essere considerato definitivo.

2) Art. 17. Condivido la possibilità di effettuare riunioni in videoconferenza, ma ritengo inammissibile la validità di una riunione non regolarmente convocata senza la presenza totalitaria o, almeno, la dichiarazione degli assenti di essere comunque informati. Voi prevedete che siano "sufficientemente informati" solo i presenti! In questo modo la maggioranza dei consiglieri potrebbe organizzare un blitz (avviso di convocazione con preavviso di poche ore e magari odg non sufficientemente esaustivo) per far passare delibere senza che gli altri consiglieri, magari in disaccordo, abbiano la possibilità di partecipare e quindi far valere le proprie ragioni. Pare norma fatta apposta per isolare, se del caso, i consiglieri eletti nella lista di minoranza.

Per ogni tipo di valutazione rinviando alla massima n. 48 del 19 novembre 2004 del Consiglio Notarile di Milano che motiva le ragioni per cui si considera *"lecita la previsione statutaria secondo la quale l'organo amministrativo di una s.p.a. o di un s.r.l. è validamente costituito non solo quando siano intervenuti, in mancanza di convocazione, tutti gli amministratori e sindaci in carica, ma anche quando sia intervenuta la maggioranza dei suoi componenti e tutti gli aventi diritto ad intervenire siano stati previamente informati della riunione anche senza le particolari formalità richieste in via ordinaria per la convocazione"*.

3) Art. 25. State prevedendo in statuto regole che ancora non esistono. Vero che vi cautelate con l'inciso "ove la legge lo consenta", ma come fate ad essere sicuri che la nuova legge permetta esattamente quello che voi ipotizzate? Se poi la norma fosse diversa, una ulteriore modifica sarebbe comunque necessaria. Perché questa fuga in avanti? Inoltre dovrete sapere che la iugulatoria norma in vigore che consente assemblee fantasma con il solo RD è stata impugnata a livello europeo e non è amata dal mercato (parte rilevante del nostro azionariato). Eravate all'avanguardia con la semplice previsione (attuale art. 28) di poter partecipare alle riunioni da remoto con mezzi elettronici: perché questa regressione?

Si è ritenuto che una proposta che non tenesse conto delle prossime modifiche normative non sarebbe stata nel migliore interesse della società e dei suoi soci, costringendo ad esempio a sostenere i costi di un'assemblea straordinaria aggiuntiva.

Siamo confidenti che le formulazioni proposte siano tali da non richiedere ulteriori successivi adattamenti.

La Società ha valutato l'opportunità, prevista dalla normativa vigente, di introdurre nello statuto la facoltà di tenere l'assemblea con partecipazione esclusivamente tramite rappresentante designato, conformemente alla modalità utilizzata negli ultimi anni e che molte altre società quotate impiegano.

4) Art. 29. Il precedente testo prevedeva la possibilità di designare un soggetto cui i soci potevano conferire delega: era una previsione ineccepibile. Ora il discorso deleghe è diluito tra i nuovi art. 28 e 29 con qualche confusione. Nel primo si dice che quando non c'è il solo RD i soci possono dare delega, mentre nel secondo si afferma il contrario, ovvero che l'affidamento della delega al RD è facoltativo ("possono conferire"). Probabilmente c'è un eccesso di regolamentazione che, invece di chiarire, confonde.

Rispetto al precedente testo, il nuovo art. 29 dello Statuto si riferisce evidentemente al solo caso in cui sia previsto che l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato. L'espressione utilizzata "*possono conferire*" è da intendere come modalità di conferimento della delega "*con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno*" laddove l'azionista decida di intervenire ed esercitare il diritto di voto.

Il nuovo art. 28 si riferisce chiaramente al caso in cui l'intervento in assemblea e l'esercizio del diritto di voto non avvengano esclusivamente per il tramite del rappresentante designato.